



LLOYD'S

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- a) **Nota informativa, comprensiva del Glossario;**
- b) **Condizioni di assicurazione;**
- c) **Modulo di proposta**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

NOTA INFORMATIVA

A.	INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	
1.	Informazioni generali	2
2.	Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's	3
B.	INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	
3.	Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni	4
4.	Dichiarazioni dell'assicurato sulle circostanze del rischio – Nullità	6
5.	Aggravamento e diminuzione del rischio	6
6.	Premi	7
7.	Rivalse	7
8.	Diritto di recesso	7
9.	Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	8
10.	Legge applicabile al contratto	8
11.	Regime fiscale applicabile al contratto	8
C.	INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE SUI RECLAMI	
12.	Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo	8
13.	Reclami	9
14.	Arbitrato	10

**GLOSSARIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MODULO DI PROPOSTA NOTA INFORMATIVA**

La presente nota informativa è aggiornata alla data del 30 novembre 2010.

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento ISVAP n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a. Lloyd's è una società ("Society") costituita in forza di una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati, come identificati nel Modulo di proposta.

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori, conformemente all'art. 1911 del Codice Civile. Ciascun Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto e non è solidalmente responsabile per la quota di rischio assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Ai fini del presente contratto ciascun membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso), è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di quanto individuato nel Modulo di proposta come rischio assunto complessivamente dal Sindacato, (cosicché il rischio complessivamente assunto dal Sindacato rappresenta la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato, considerati nella loro totalità). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ciascun membro è responsabile solo per la sua quota di rischio e non è responsabile in solido per la quota degli altri membri, né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di rischio assunta da un Assicuratore con riferimento ad uno specifico contratto (o, con riguardo al Sindacato, la somma delle quote di rischio assunte da tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati nella loro totalità) è specificata nel Modulo di proposta e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli



Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

- b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's.
- c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
- d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente: +39026378881, servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com.
- e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della Legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° 1.00008 dell'elenco dell'Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, avvenuta il 3/01/2008) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 63 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2009* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad € 20.451 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di € 14.817 milioni, dai fondi a Bilancio dei membri pari a € 4.366 milioni e da riserve centrali di € 1.267 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2009 era pari a 4.764%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad €3.165 milioni e la somma dei deficit di solvibilità*** dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad € 66 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 78 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2009.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2009: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2009-Annual-Report>

** Tasso di cambio al 31.12.2009: € 1 = £ 0,8881 (fonte: www.bancaditalia.it)

*** Il deficit di solvibilità significa, con riferimento ad un membro, l'eventuale differenza negativa fra il valore degli "attivi ammessi" detenuti con riguardo ad un membro (dopo la riduzione dell'ammontare che eccede i limiti definiti da INSPRU 2.1 e senza aver riguardo agli "attivi centrali") e la somma tra le "obbligazioni rilevanti" ed il margine minimo di solvibilità. Si precisa che le definizioni di attivi ammessi, attivi centrali, obbligazioni rilevanti corrispondono alle definizioni di admissible assets, central assets, relevant liabilities, come definite nei Definitions Byelaws. ISNPRU 2.1 è il Prudential sourcebook for Insurers pubblicato dal Financial Services Authority.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Durata e proroga del contratto

La durata prevista dal contratto è espressamente indicata in polizza. Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Nei limiti ed alle condizioni di Polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni le persone assicurate indicate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di Legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista o Ragioniere, Perito Commerciale o Consulente del Lavoro o Revisore Contabile o Consulente Tributario, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

Ai termini ed alle condizioni di polizza altresì sono previste le seguenti estensioni:

RC conduzione dello studio

Relativa alla responsabilità dell'Assicurato in caso di morte, lesioni personali e Danni Materiali derivanti dalla gestione dei locali presso il quale viene svolta l'attività professionale coperta all'indirizzo specificato nell'allegato.

Attività di Amministratore di Stabili

La copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di Legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 Codice Civile.

Vincolo di Solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Assistenza fiscale ("Visto Leggero")

Relativa alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività di apposizione dei visti di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria ("Visto Leggero").

Errato trattamento dei dati personali

Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 196 del 03.06.03 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali.

Studi associati - persone assicurate

Responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti.

Protezione legale

Protezione legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla Controparte, per la difesa dei diritti ed interessi dell'Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale, in caso di sanzioni tributarie comminate dall'Amministrazione Finanziaria agli Assicurati ritenuti personalmente responsabili ai sensi del D.Lgs. N°471, 472, 473 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Morte o cessazione dell'attività

Relativa ai sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 anni successivi alla cessazione della validità dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

La presente polizza permette di stipulare le seguenti coperture aggiuntive, valide se richiamate nella Scheda di Polizza e sempre che l'Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito.

A) Consigliere d'Amministrazione / Sindaco di Società o altri Enti / Revisore

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione delle funzioni di Consigliere di Amministrazione e/o Sindaco di Società o di altri Enti, incluse le attività amministrative contemplate dagli Artt. dal 2380 al 2395 del Codice Civile, e/o attività sindacali svolte in conformità agli artt. dal 2397 al 2409 e 2477 del Codice Civile, nonché delle funzioni di Revisore di cui agli artt. dal 2409bis al 2409 septies del Codice Civile.

B) Visto Pesante

La garanzia prestata dalla presente polizza viene estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività tributaria svolta nei modi e termini definiti dal D.Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

L'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, **purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto e relativi all'attività di assistenza fiscale come sopra descritta.**

C) Fusioni ed Acquisizioni

La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi di Legge quale consulente per le attività di Fusioni ed Acquisizioni, **sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla Legge.**

D) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico.

Si rinvia agli artt. 13, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 33 e 34 delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché al contenuto delle Condizioni particolari e aggiuntive valide se richiamate nella Scheda di Polizza per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Avvertenza:

La garanzia summenzionata è soggetta a condizioni di assicurabilità, condizioni di sospensione della garanzia, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'art. 3 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, degli artt. 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 29 e 33 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché dei punti A), B), C) e D) delle Condizioni particolari e aggiuntive valide se richiamate nella Scheda di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze:

La presente garanzia è prestata secondo la modalità claims made. Pertanto, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicato sulla Scheda di polizza e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso. Si rinvia agli artt. 14, 16 e 17 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché ai punti A), B) C) D) delle Condizioni particolari ed aggiuntive valide se richiamate nella Scheda di polizza.

Avvertenza:

La garanzia summenzionata è soggetta a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto degli artt. 15, 17, 25, 26, 27, 33 e 34 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché sulla Scheda di polizza.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie e massimali:

Primo Esempio:

Massimale	€ [100]
Richiesta di risarcimento	€ [110]
Franchigia	€ [10]
Danno liquidabile	€ 100

Secondo Esempio:

Massimale	€ [100]
Richiesta di risarcimento	€ [90]
Franchigia	€ [10]
Danno liquidabile	€ [80]

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni generali di assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del Rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso. Si rinvia agli artt. 5 e 6 e delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:

Un esempio di aggravamento di rischio può essere rappresentato da un professionista che comincia a svolgere attività di sindaco di una società per azioni quotata in borsa per la prima volta, dopo la stipula del presente contratto di assicurazione. Se il contraente non comunica agli Assicuratori questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro gli Assicuratori si avvarranno di quanto stabilito dall'Art. V delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una

diminuzione del rischio:

Si avrà invece esempio di diminuzione del rischio nel caso in cui si verifichi la situazione opposta nel cambiamento del rischio.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con riferimento ad un periodo assicurativo annuale. Il premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

Il Contraente può assolvere il pagamento dei premi assicurativi tramite:

- a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa;
- b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'impresa.

Si rinvia agli artt. 17 e 32 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché ai punti A) e C) delle Condizioni particolari ed aggiuntive valide solo se richiamate nella Scheda di polizza per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.

7. Rivalse

Avvertenza:

Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli Assicurati da parte degli Assicuratori, fatta eccezione per le somme rientranti nelle franchigie e scoperti e pagate a favore di terzi. Si rinvia all'art. 34 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché al punto B) delle Condizioni particolari e aggiuntive valide se richiamate nella Scheda di Polizza.

8. Diritto di recesso

Avvertenza:

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Si rinvia all'art. 8 delle Condizioni generali di assicurazione.

In caso di contratto pluriennale, a partire dall'inizio del quinto anno della garanzia, l'Assicurato ha altresì facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell'annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 del Codice Civile Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

10 Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla Legge italiana.

11. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Sulla Scheda di polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza:

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure al broker indicato in polizza, entro trenta giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze: (i) qualsiasi richiesta di risarcimento è presentata all'Assicurato; (ii) qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale; (iii) qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo, in caso di arbitrato instaurato ai sensi dell'art. 30, le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.

L'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile. Si rinvia all'art. 7 delle Condizioni generali di assicurazione, agli artt. 22 e 23 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché al punto B) delle Condizioni particolari ed aggiuntive valide se richiamate nella Scheda di polizza per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

13. Reclami

Ogni reclamo relativo al rapporto contrattuale o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato all'Assicuratore presso il broker del Contraente.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Ufficio Italiano di Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Sarà cura dell'Assicurazione comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

ISVAP

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'ISVAP, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

L'esponente potrà altresì, conformemente alla procedura FIN - NET, presentare reclamo direttamente al Financial Ombudsman Service (organismo di diritto inglese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione del Regno Unito) South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, UK, Tel. 00 20 7964 0500, Fax 00 20 7964 1001, Indirizzo e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all'ISVAP, all'indirizzo sopra indicato, che provvederà all'inoltro alla Financial Ombudsman Service, con il preventivo consenso dell'esponente in caso di

oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'ISVAP all'esponente.

Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'autorità giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

In caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine, o del Collegio, presso il quale è iscritto l'Assicurato. Si rinvia all'art. 30 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

In ogni caso, rimane salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

* * * * *

Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's


Enrico Bertagna

GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

Assicurazione: l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.

Codice delle Assicurazioni: il D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.

ISVAP: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Massimale: l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.



Risarcimento: la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Assicuratore: la società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.

Surrogazione: la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda da fatto illecito di un terzo

**POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
DEL COMMERCIALISTA**

La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma "Claims Made". Ciò significa che copre le richieste di indennizzo avanzate nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURATORI	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
BROKER	l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto.
CIRCOSTANZA	qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato o qualsiasi atto, fatto, rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'Assicurato e di cui lo stesso ne sia a conoscenza, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento.
CONTRAENTE	il soggetto che stipula il contratto
DANNI MATERIALI	il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose od animali.
INDENNIZZO	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro
MASSIMALE	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro
PERDITE PATRIMONIALI	il pregiudizio economico che non sia conseguenza danni materiali
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta agli Assicuratori
Sinistro	la notifica agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Articolo 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.).

Articolo 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

Articolo 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto all'articolo 1.

Articolo 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure al broker indicato in polizza, entro trenta giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- 1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
- 1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale;
- 1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione.

2 L'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile.

Articolo 8 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte degli assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso, salvo il caso in cui il recesso sia provocato da frode o reticenza dolosa, in qual caso nulla è dovuta dagli Assicuratori.

Art. 9 – Scadenza senza tacito rinnovo

La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, come indicato nella Scheda di polizza, senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso.

Articolo 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Articolo 11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Articolo 13 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni le persone assicurate elencate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista o Ragioniere Perito Commerciale o Consulente del Lavoro o Revisore Contabile o Consulente Tributario, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla polizza:

- attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che tali attività rientrino nelle competenze professionali dell'Assicurato.
- l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi, anche peritali, affidati dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa, purché inerenti all'attività professionale indicata in polizza;
- l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- l'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista anche quando svolta per conto di Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai propri clienti per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso.
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, incluse quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
- le perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori, fermi – in tal caso – i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da collaboratori, consulenti e professionisti in genere nell'ambito di un rapporto di lavoro non-dipendente, provato che gli emolumenti o somme o parcelle pagati a quest'ultimi vengano dichiarati agli assicuratori;
- l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- Attività di Amministratore di Stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 Codice Civile;
- Vincolo di Solidarietà (fermo tuttavia il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili)

Art. 14. Clausola "Claims made"

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicato sul Modulo della polizza e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Articolo 15 Limiti di indennizzo – Costi e Spese - Franchigia

La somma indennizzabile dagli Assicuratori (inclusa ogni estensione o copertura opzionale concordata) e' prestata congiuntamente a tutte le parti che costituiscono l'Assicurato (come sopra definito) e in ogni caso la copertura derivante da questa Polizza deve essere considerata con un unico Massimale per tutte le parti come specificato nella scheda di Polizza o altrimenti indicato. Il massimo ammontare indennizzabile dagli Assicuratori in base a questa Polizza per sinistro e nell'aggregato per tutte le richieste di risarcimento verificatesi durante il periodo di Assicurazione non deve eccedere il suddetto Massimale.

Le garanzie vengono prestate con gli scoperti e le franchigie per sinistro a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di polizza.

Lo scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri Assicuratori.

Articolo 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a, o derivanti da :

- a) furto, salvo quanto precisato all'Art.13 sopra;
- b) incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto precisato all'Art.13 sopra;
- c) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;

- e) attività diverse da quella professionale definita polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e regolamenti vigenti concernenti la professione;
- h) comportamento doloso dell'Assicurato;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l) multe e ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
- n) direttamente o indirettamente dall'insolvenza dell'Assicurato;
- o) direttamente o indirettamente da virus informatici o dal malfunzionamento del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati personali dei clienti.

nonché i danni:

- p) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - q) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

Sono altresì esclusi i sinistri:

- r) per atti compiuti dopo che l'Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;
- s) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del periodo di assicurazione in corso;
- t) relativi alle attività svolte dall'Assicurato in qualità di membro del Collegio dei Sindaci (Proviviri) o componente del Consiglio di Amministrazione di società le quali, alla data di decorrenza della Polizza, fossero state dichiarate in stato di liquidazione involontaria, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta;
- u) per ogni danno o reclamo che abbia tratto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- v) per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente
- z) attività di Amministratore di Stabili per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze), per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione, per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione e quanto non esplicitamente previsto dall'Art. 1130 Codice Civile.

Tranne esplicita pattuizione tra le parti, e previo pagamento del sovrappremio convenuto, sono esclusi i sinistri derivanti dalle seguenti attività:

- i) Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore (vedi Condizione Particolare A)
- ii) Visto Pesante di cui al D.Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni (vedi Condizione Particolare B).
- iii) Fusioni ed Acquisizioni sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge (vedi Condizione Particolare C)
- iv) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele (vedi Condizione Particolare D)

Articolo 17 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di retroattività indicata nella Scheda di polizza e non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso alla data di decorrenza della presente polizza. E' comunque convenuto che il periodo di retroattività sia almeno pari al periodo di retroattività previsto da analoga Polizza che precede la presente senza soluzione di continuità.



Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di morte o di cessazione dell'attività professionale durante il periodo di assicurazione per qualsiasi motivo, tranne il caso di cancellazione o radiazione dall'Albo Professionale, l'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 anni successivi alla cessazione della validità dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa e purché l'Assicuratore riceva richiesta scritta e formale dall'Assicurato (o dagli eredi in caso di morte), entro 90 giorni dal termine del periodo di assicurazione in qual caso, l'Assicuratore rilascerà un contratto analogo al presente, della durata di due anni, che potrà in seguito essere esteso a termini e condizioni contrattuali da concordarsi.

Nel caso di polizza a contraenza individuale, la garanzia sarà prestata senza l'applicazione di alcun sovrappremio aggiuntivo. Tale periodo potrà, inoltre, essere esteso con pagamento di un sovrappremio e previa preventiva valutazione degli Assicuratori.

Nel caso di polizza a contraenza cumulativa (Associazione professionale, Studio associato, Società), la garanzia sarà prestata, previo pagamento di un sovrappremio e preventiva valutazione degli Assicuratori.

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente nel momento in cui l'Assicurato stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali coperti dalla presente polizza.

Articolo 18 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti d'America e Canada.

Articolo 19 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Articolo 20 - Cessazione del contratto

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge il contratto cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'attività professionale indicata in polizza.

Articolo 21 - Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Articolo 22- Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Articolo 23 - Definizione Stragiudiziale del Sinistro

Gli Assicuratori si impegnano, al ricevimento della denuncia del sinistro e della documentazione che accettano sia probatoria circa la risarcibilità e l'entità del danno, a definire stragiudizialmente il sinistro con il terzo danneggiato, sentito il proprio Assicurato e senza che il risarcimento possa in alcun modo costituire riconoscimento di responsabilità dell'Assicurato medesimo.



Articolo 24 - Errato trattamento dei dati personali (legge Privacy)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 196 del 03.06.03 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno in aggregato, pari al 50% di quello previsto in polizza.

Articolo 25 - Studi Associati - Persone assicurate

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il limite massimale di risarcimento, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti.

Pertanto nel caso di studio associato si intendono assicurate le persone indicate nella Proposta di assicurazione. Si precisa inoltre che, per i soli Studi Associati, il Limite di Indennizzo cumulativo per periodo di assicurazione si intende raddoppiato, fermo restando il limite per singolo sinistro.

Nell'eventualità di cessazione di attività professionale da parte di uno o più Assicurati, oppure di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone associate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente.

Articolo 26 - Protezione Legale

La garanzia di polizza viene estesa in caso di sanzioni tributarie comminate dall'Amministrazione Finanziaria agli Assicurati ritenuti personalmente responsabili ai sensi del D. Lgs. N°471, 472, 473 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, alla protezione legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla Controparte, per la difesa dei diritti ed interessi dell'Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale.

Questa garanzia copre onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dall'Assicurato, spese giudiziarie e processuali, spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio e di Periti in genere.

La presente estensione è valida per controversie denunciate per la prima volta durante il periodo di polizza e non note all'atto di stipulazione della stessa.

Questa estensione viene prestata entro un limite di risarcimento di Euro 20,000 per sinistro e di Euro 50,000 per anno assicurativo.

Articolo 27 - Servizi EDP

Quest'assicurazione copre la Società per l'elaborazione informatizzata dei dati (EDP) di cui l'Assicurato sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà, o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale, fino a e non eccedendo il massimale indicato in polizza, e sempre che l'Assicurato abbia dichiarato il fatturato totale della società EDP ai fini del calcolo del premio.

Articolo 28 - Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione o di eventuali proroghe, la copertura assicurativa opererà a favore degli eredi dell'Assicurato, fermo restando il limite temporale di 2 anni precisato all'Articolo 17.

Articolo 29 - Arbitrato

In caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine, o del Collegio, presso il quale è iscritto l'Assicurato.

Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine, o dal Collegio, al quale è iscritto l'Assicurato. Per il caso che una Parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove risiederà il collegio arbitrale.

Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro.

Il collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.



Il Collegio è altresì competente a decidere, qualora l'Assicurato abbia pagato il danneggiato senza il consenso degli Assicuratori, se tale comportamento è stato posto in essere al fine di evitare un danno maggiore per gli Assicuratori stessi. La presente procedura costituisce vincolo per le Parti, le quali rinunciano espressamente ad adire l'Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno.

Art. 30 - Clausola Broker

Si prende atto e si accetta espressamente che il **Contraente**, anche in nome e per conto degli **Assicurati**, dichiara di aver affidato l'intermediazione e la gestione della presente **Polizza** alla società di brokeraggio Mylton Insurance Brokers srl Viale Lombardia 32 20131 Milano.

Tutte le comunicazioni alle quali l'**Assicurato/Contraente** è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente **Polizza**, gli **Assicuratori Danno** atto che ogni comunicazione fatta dal **Contraente/Assicurato** al Broker si intenderà come fatta agli **Assicuratori** stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli **Assicuratori** si intenderà come fatta dal **Contraente/Assicurato** stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente agli **Assicuratori** o al **Contraente**.

Articolo 31 - Calcolo del premio minimo annuo

Il premio minimo annuo indicato nella Scheda di Polizza è calcolato sulla base degli introiti realizzati dall'Assicurato nel corso del precedente anno fiscale, oppure, se L'Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il periodo di assicurazione

Per il periodo indicato nella Scheda di Polizza il premio viene fissato in Euro 1.126,90 (comprensivo delle imposte di legge).

Articolo 32 - R.C. Conduzione dello Studio

Fatti salvi condizioni e termini finora specificati nella presente **Polizza**, si conviene che la copertura assicurativa e' estesa alle responsabilità per cui gli **Assicuratori** possono essere chiamati a rispondere in caso di morte, lesioni personali e **Danni Materiali** in relazione alla gestione dei locali presso il quale viene svolta l'attività professionale coperta all'indirizzo specificato nell'allegato, ad esclusione delle perdite derivanti o comunque attribuibili a :

- i) lavori di manutenzione straordinaria
- ii) attività non direttamente riconducibili a quelle coperte dalla presente **Assicurazione**
- iii) installazione e manutenzione di insegne
- iv) ogni dipendente (inclusi soci e direttori)

Si conviene che rispetto alla suddetta responsabilità civile il limite di indennità cui gli **Assicuratori** possono essere chiamati a rispondere non può eccedere Euro 100,000 (centomila).

Articolo 33 – Assistenza Fiscale (“Visto Leggero”)

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, la garanzia prestata dalla presente polizza viene estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività di apposizione dei visti di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria (“Visto Leggero”) di cui al DM 164/99 e successive modifiche ed al DL 78/09 - articolo 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche;

Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il Limite di Indennità viene fissato in Euro 1,032,913.80, e l'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto e relativi all'attività di assistenza fiscale come sopra descritta.

Gli Assicuratori inoltre si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente Polizza e l'Assicurato sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata (con il limite della franchigia prevista in polizza) per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.

Ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999 ed al DL 78/09 - articolo 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche viene stabilito che gli Assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione all' Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il fascicolo informativo, contenente la nota informativa, comprensiva del glossario, le condizioni di assicurazione e il modulo di proposta della



Polizza di Responsabilità Civile professionale del Commercialista.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Dichiara altresì di accettare il contenuto della Polizza di Responsabilità Civile professionale del Commercialista nella sua totalità nel rivolgere agli Assicuratori la presente proposta.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari. Si avverte il Contraente che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

IL PREMIO DELLA PRIMA RATA ALLA FIRMA DAL AL PARI A LIT
....., È STATO PAGATO IL

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO**

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

08.10.01
NMA 2918

Il Corrispondente dei Lloyd's

Il Contraente/Assicurato





CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 2 – Altre assicurazioni
- Art. 5 – Aggravamento del rischio
- Art. 14 - Clausola "Claims made"
- Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 17 – Inizio e termine della garanzia
- Art. 19 – Persone non considerate terzi
- Art. 20 – Cessazione dell'Assicurazione

Il Corrispondente dei Lloyd's

Il Contraente/Assicurato



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Il Contraente/Assicurato



**CONDIZIONI PARTICOLARI E AGGIUNTIVE VALIDE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA****A) Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione delle funzioni di Consigliere di Amministrazione e/o Sindaco di Società o di altri Enti, incluse le attività amministrative contemplate dagli Articoli 2380 usque 2395 del Codice Civile, e/o attività sindacali svolte in conformità agli articoli 2397 usque 2409 e 2477 del Codice Civile, nonché delle funzioni di Revisore di cui agli articoli 2409bis usque 2409 septies del Codice Civile.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili concorrenti o esclusivi.

La copertura di cui alla presente estensione di garanzia viene prestata con gli scoperti e le franchigie per sinistro a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di polizza

B) Visto Pesante

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, la garanzia prestata dalla presente polizza viene estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività tributaria svolta nei modi e termini definiti dal D.Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il Limite di Indennità viene fissato in Euro 1,032,913.80, e l'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto e relativi all'attività di assistenza fiscale come sopra descritta.

Gli Assicuratori inoltre si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente Polizza e l'Assicurato sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata (con il limite della franchigia prevista in polizza) per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.

Ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999 ed al DL 78/09 - articolo 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche viene stabilito che gli Assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione all' Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative;

C) Fusioni ed Acquisizioni

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi di legge quale consulente per le attività di Fusioni ed Acquisizioni, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

Si conviene inoltre che nel caso in cui, alla data di stipula della Polizza, l'Assicurato non intraprenda tali attività e pertanto non riceva alcun compenso da tali fonti, la garanzia può essere comunque estesa, sin dalla decorrenza, a dette funzioni previa pagamento di un premio addizionale da convenire. Tale estensione sarà valida per un massimo di 3 cariche o nomine ed in ogni caso fino al raggiungimento di parcelle non superiori a Euro 20,000 (IVA esclusa). Nel caso in cui il numero di cariche o nomine ricoperte ovvero le parcelle eccedano i suddetti limiti, l'Assicurato sarà tenuto a dichiarare ai Sottoscrittori l'attività e il totale delle parcelle così ottenute e a pagare l'ulteriore premio addizionale concordato.

D) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico.

Si conviene inoltre che nel caso in cui, alla data di stipula della Polizza, l'Assicurato non intraprenda tali attività e pertanto non riceva alcun compenso da tali fonti, la garanzia può essere comunque estesa, sin dalla decorrenza, a dette funzioni previa



pagamento di un premio addizionale pari al 10% del premio annuo. Tale estensione sarà valida per un massimo di 3 cariche o nomine ed in ogni caso fino al raggiungimento di parcelle non superiori a Euro 20,000 (IVA esclusa). Nel caso in cui il numero di cariche o nomine ricoperte ovvero le parcelle eccedano i suddetti limiti, l'Assicurato sarà tenuto a dichiarare ai Sottoscrittori l'attività e il totale delle parcelle così ottenute e a pagare l'ulteriore premio addizionale concordato.

Il Corrispondente dei Lloyd's

Il Contraente/Assicurato



MODULO DI PROPOSTA

AVVERTENZA

Il Modulo di Proposta standard per l'assunzione del rischio (più brevemente identificato come Questionario) stabilito dagli Assicuratori è contenuto in questa sezione del Fascicolo Informativo.

Si precisa che, quantunque questo Modulo di Proposta rappresenti lo standard richiesto dagli Assicuratori, ai fini della conclusione e sottoscrizione del contratto gli Assicuratori, a propria totale discrezione, si riservano il diritto di accettare proposte formulate e sottoscritte dai Contraenti su formulari alternativi a quello contenuto in questa sezione del Fascicolo Informativo.

**Questionario per la richiesta di copertura****Responsabilità civile****Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Consulenti del Lavoro****Avviso Importante**

La quotazione è subordinata all'esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione i Sottoscrittori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio. È di estrema importanza che il Proponente sia a conoscenza dell'oggetto di questa assicurazione così che alle domande qui contenute possa essere data la corretta risposta. In caso di dubbio si prega di contattare il Vostro Broker poiché ogni informazione errata o inesatta potrebbe compromettere gli eventuali risarcimenti o potrebbe causare l'annullamento della polizza stessa.

INFORMAZIONI GENERALI

Il Proponente _____

P. IVA _____ Codice Fiscale _____

Indirizzo _____

CAP _____ CITTA' _____

Dottore Commercialista Ragioniere Commercialista Consulente del Lavoro Tributarista

Se Studio Associato indicare:

Denominazione Studio _____

Elenco dei Professionisti che formano lo Studio

Nome	Cognome	Iscrizione Albo Professionale
		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Limite di Indennizzo richiesto per sinistro e per anno assicurativo €500,000 €1,000,000 €1,500,000 €2,000,000 €2,500,000 €5,000,000 altro € _____**Franchigia richiesta:** € _____

**Società EDP** – si vuole estendere l'assicurazione alla società di EDP indicata?Si No

Denominazione:	
Sede Legale:	
Fatturato attività EDP previsto per l'anno in corso	€
Fatturato attività EDP anno precedente	€

Il Proponente dichiara che la predetta società EDP opera esclusivamente in connessione e ad integrazione dell'attività professionale assicurata. In caso contrario si prega di fornire dettagli:

GARANZIE AGGIUNTIVE RICHIESTE

Consigliere di Amministrazione, Sindaco o Revisore	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Fusioni e Acquisizioni	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Visto Pesante	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Insolvenze, Liquidazioni e Curatele	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Retroattività – numero di anni richiesti	

INFORMAZIONI FINANZIARIE

Fatturato previsto per l'anno in corso (esclusa eventuale attività EDP)	€
Fatturato anno precedente (esclusa eventuale attività EDP)	€

Divisione degli introiti lordi (in percentuale del totale)	Anno precedente	Stima anno corrente
Contabilità e consulenza fiscale	%	%
Consulenza manageriale	%	%
Insolvenze, liquidazioni e curatele	%	%
Sindaco	%	%
Revisore	%	%
Presidente o Consigliere di Amministrazione	%	%
Consulenza del lavoro	%	%
Altro (specificare)	%	%
Totale	100 %	100 %

Parte delle attività indicate viene svolta per conto di società quotate in Borsa?

Si No

In caso affermativo indicare i dettagli: _____

Numero di nomine per attività di Amministratore, Sindaco o Revisore: _____

**SINISTRI E CIRCOSTANZE**

Il Proponente è a conoscenza di circostanze che potrebbero dare luogo ad un sinistro risarcibile ai termini di questa polizza?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Se si allegare dettaglio
Il Proponente o uno dei suoi Associati ha mai avuto sinistri per Responsabilità Civile Professionale negli ultimi 5 anni	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Se si allegare dettaglio

Altre assicurazioni e precedenti assicuratori

Ai proponenti è mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Se si allegare dettaglio
Esiste altra polizza per l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale del Proponente o dei suoi Associati?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Se si allegare dettaglio

Il Proponente è mai stato assicurato per la RC Professionale? **Si** **No**

in caso di risposta affermativa, si prega di indicare:

- (a) *Nome degli Assicuratori* _____
- (b) *Massimale assicurato* € _____
- (c) *Franchigia* € _____
- (d) *Data di scadenza* _____
- (e) *Numero di anni di copertura precedente continua* _____

Se non assicurati attualmente indicare dati relativi all'ultimo anno in cui assicurati

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati

- a) di non essere alla data odierna a conoscenza di nessuna richiesta di risarcimento fatta negli ultimi 5 anni da terzi
- b) di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento
- c) di non aver ricoperto cariche sociali presso società o enti attualmente in stato di fallimento, liquidazione coatta o simili
- d) che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità
- e) di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio

Firma : _____

Nome e Cognome : _____

Data : _____